

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

Dr Silvia Governatori.

Presidente rel

Dr. Cosmo Crolla

Giudice

Dr. Rosa Selvarolo

Giudice

Nel procedimento relativo a :

_____ a, con sede in _____ 61/D, _____ 4, elett. dom. presso prof.
avv. F _____ e avv. _____ che la rappresentano e difendono per mandato in atti

Proponente il concordato

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Istante per il fallimento

ha pronunciato il seguente

DECRETO

I. A seguito di domanda depositata il 30.6.2017 ex art. 161 comma 6 L.F il Tribunale ha assegnato alla società _____ pa il termine richiesto, poi prorogato, nel rispetto del quale la società ha proposto ai propri creditori un concordato preventivo senza formazione di classi nel quale è previsto un breve periodo di continuità aziendale - con richiesta di cessione dell'azienda in esercizio sulla base di un'offerta di acquisto - e all'esito la liquidazione di tutti i beni.

La proponente ha esposto che con l'attivo in tale modo ricavabile, sarebbe stato possibile soddisfare integralmente le spese di procedura e i creditori privilegiati assicurando comunque ai creditori chirografari il pagamento di una percentuale del 20%. Al riguardo la società ha prospettato diverse alternative, prospettando, per l'ipotesi connessa al rischio di assunzione degli oneri conseguenti al mancato rinnovo della CIGS e ai maggiori oneri per esodo dei dipendenti, un soddisfacimento minimo nella misura del 21%.

Nel termine assegnato ai sensi dell'art. 162 L.F. la ricorrente ha integrato la proposta prevedendo di destinare ai creditori i proventi dell'azione di responsabilità valutando un introito non inferiore ad € 3.000.000, con previsione di una percentuale di pagamento ai creditori chirografari variabile dal 24 al 35,9% (che scenderebbe in caso di mancata proroga della CIGS al 32,8% - con stima dell'attestatore al 32,6%), e ha precisato che in caso di mancata postergazione del credito



relativo al Prestito Obbligazionario Convertibile emesso nel 2012 dalla Tagete spa (con detta società, costituita come srl nel 2011, detentrica dell'80% delle quote della Tagete spa, nel 2014 è stata realizzata una operazione di fusione inversione per incorporazione di Tagete spa).

comunque la percentuale offerta ai chirografari sarebbe risultata pari al 27,4%.

Il Tribunale con decreto del 16.1.2017 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta da Tagete spa.

Con provvedimento 8-10 febbraio 2017 il Tribunale ha dato corso al procedimento competitivo ai sensi dell'art. 163 bis L.F. a seguito del quale è intervenuta il 6 aprile 2017 la cessione del ramo d'azienda alla Tagete spa.

In data 25 maggio 2017, la Società, a seguito della cessione predetta, ha depositato, ai sensi dell'art. 163-bis, comma 4, L.F., l'integrazione della proposta e del piano, tenendo conto dell'esito della vendita. Nella sua versione modificata il piano prevede di pagare il ceto chirografario in misura pari al 29,9%.

Il piano rimodulato contiene delle sostanziali differenze e, comunque, degli importanti aggiornamenti rispetto al quadro tracciato con la domanda originaria.

In particolare, come segnalato --con i più opportuni approfondimenti --dai commissari giudiziari ai creditori in seno alla relazione ex art. 172 L.F.:

1. L'attivo concordatario, per effetto delle ulteriori valutazioni inserite, è stato rettificato in € 24.421.259 - con una differenza dovuta sostanzialmente ad una riclassificazione delle poste di bilancio per effetto della prosecuzione dell'attività di impresa e ad una riclassificazione dei valori degli assets per effetto della cessione di ramo di azienda a Tagete spa e il passivo è stato modificato per prendere atto dei miglioramenti conseguenti all'accollo liberatorio di parte del debito verso i lavoratori e al superamento delle esigenze che avevano reso necessario inserire un fondo rischi. L'attivo concordatario che la Società aveva ipotizzato di ricavare con la prima versione del piano ammontava infatti a € 20.929.668 (pag. 43 del piano del 16.12.2016). La versione del 9 gennaio ha visto modificare l'entità dell'attivo concordatario, che da € 20.052.829 è passato ad € 23.929.669, con una differenza messa a disposizione dei creditori complessivamente di euro 3.000.000 dovuta all'indennizzo stimato come realizzabile per effetto dall'azione di responsabilità.

2. È stato variato l'orizzonte temporale del piano: il piano originario terminava il 31.12.2019,

mentre il piano aggiornato termina il 31.12.2020, in considerazione del tempo stimato come necessario per l'incasso del risarcimento atteso in conseguenza dell'azione di responsabilità.

I CG hanno messo in evidenza che in realtà, l'allungamento dell'orizzonte temporale è circostanza che tocca ogni aspetto dell'attività di piano, la quale, a ben vedere, ne beneficia, posto che alcune delle attività ivi contemplate (cessione del leasing relativo all'immobile principale della società, cessione dell'immobile non strumentale, incasso dei crediti) ben difficilmente avrebbero potuto esaurirsi nel ristretto arco temporale biennale originariamente previsto. Al tempo stesso si segnala opportunamente come, in sé, l'allungamento del raggio temporale, se riferito alla positiva conclusione dell'instaurando giudizio di responsabilità appare ancora breve, circostanza che potrebbe rilevare in fase esecutiva.

3. Sono state modificate le modalità di riscossione del ramo d'azienda ceduto.

I commissari al riguardo hanno osservato nella relazione ex art. 172 L.F. che il recepimento degli effetti della cessione sul piano, in sé apparentemente automatici, è avvenuto senza declinare nel dettaglio gli effetti dell'accollo del debito privilegiato verso dipendenti, del controcredito sorto transattivamente in favore di () la e dell'imputazione dell'acconto pagato dall'acquirente. Non si ritrovano, cioè, nel piano modificato analisi sugli effetti della cessione in relazione al privilegio generale e a quello speciale (che insiste sui marchi ceduti). I dati di piano sembrano, infatti, ancora assunti al lordo e non al netto delle compensazioni e degli accolti.

4. È stato modificato l'importo dei crediti realizzabili, in conseguenza della prosecuzione dell'attività che ha consentito un incasso di parte dei crediti esistenti al 30.6 e la formazione di nuove partite creditorie verso i clienti che siano stati forniti nel corso del periodo di continuità.

I commissari nella relazione hanno riferito di condividere le valutazioni della proponente e dell'attestatore fiduciosi in ordine alle tempistiche d'incasso, e basate su (pesantissime) svalutazioni del monte crediti globale sufficienti ad offrire una prospettiva realistica degli effettivi livelli di attivo concordatario ricavabile da questa voce

Vi è poi, un secondo aspetto relativo ai crediti che, obiettivamente, come evidenziato dai CG, rappresenta una totale novità rispetto al piano originario. Si tratta della nuova voce crediti verso Banche (per oltre € 700.000) per indebite compensazioni di poste conseguenti al pagamento da parte dei clienti su conti correnti passivi. In sé, evidenziano i commissari, anche questo aspetto è in parte

fisiologico perché la circostanza è assai frequente in ogni vicenda concordataria. La modifica del piano è stata tuttavia l'occasione per porre l'attenzione sulla questione che, peraltro, non era stata in precedenza portata all'attenzione dei Commissari.

5. È stata modificata la percentuale offerta ai creditori chirografari, in conseguenza della prosecuzione dell'attività.

6. È stato modificato il cronoprogramma dei pagamenti.

7. È stata sostanzialmente eliminata dalle poste attive la previsione di un realizzo dalla cessione del contratto di leasing (dal quale in precedenza si riteneva di poter ricavare un importo di € 879.839,00 euro), così eliminando, sotto il profilo dell'attivo, un tema sicuramente dotato di criticità.

8. I commissari hanno messo in evidenza come l'inquadramento del marchio *MIRIAD* (acquistato nel 2011 per € 4.800.000, concesso in licenza nel 2015 alla *MIRIAD SPA* ed ora stimato € 415.000) nel piano concordatario sembra modificato. Nel piano originario la Società ha ritenuto di inserire i proventi futuri derivanti da royalties ad incremento del valore del marchio realizzandoli con una determinata tempistica; nel piano integrato i flussi vengono quantificati separatamente; nel cronoprogramma tempistica e modalità di riscossione dei flussi e realizzo del marchio sono completamente diversi. I commissari hanno sottolineato come si tratti di tematica assai delicata anche per il rapporto instauratosi con *MIRIAD SPA* quale è, allo stato, inadempiente nel pagamento delle royalties già maturate: i CG hanno riferito che hanno potuto affrontare tale tema, seppur con le limitate informazioni disponibili – in particolare con riferimento alla tenuta patrimoniale della società *MIRIAD SPA* a causa del colpevole ritardo con cui la Società ha avviato il relativo recupero crediti.

Il Tribunale ha dovuto differire l'adunanza dei creditori una prima volta per effetto della modifica del piano ed una seconda volta alla luce della necessità manifestata dai Commissari di approfondire alcune specifiche questioni sulle quali era stato insufficiente il confronto tra società ed organi della procedura.

All'esito dell'adunanza e dei venti giorni successivi è stata superata la maggioranza richiesta per l'omologa con voti favorevoli pari all'83,57% dei creditori ammessi al voto..

Essendo stata raggiunta la maggioranza di legge, il Tribunale ha fissato la camera di consiglio per l'eventuale omologazione.

L'ordinanza è stata ritualmente pubblicata e notificata ai sensi dell'art. 180 L.F..



Per l'udienza suddetta si sono costituiti il debitore proponente ed i commissari giudiziali.

In seno alla relazione ex art. 180 L.F. i commissari hanno puntualmente ricostruito attivo e passivo alla luce di modifiche intervenute, evidenziando come alcuni scostamenti – in specie relativi a debiti verso i dipendenti - erano dovuti a “modalità (poco ortodosse) con cui [] rilevava alcune poste in contabilità”.

Va evidenziato che una delle modifiche riguarda il credito postergato dai professionisti che assistono la società in concordato, derivante dal pagamento, non autorizzato, di debiti anteriori al concordato, effettuati durante la procedura, in relazione al quale era stato aperto un procedimento ex art. 173 L.F., superato per effetto della postergazione del credito dei professionisti ripristinatorio della par condicio creditorum (violata...).

I CG avevano segnalato – dubitativamente – che “alcune variazioni sembra debbano... apportarsi alle prededuzioni generate dalla prosecuzione dell'attività ed ancora da pagare. Hanno aggiunto che la Società e i suoi consulenti avevano inviato con notevole ritardo, a ridosso del termine per il deposito della relazione, e senza suddivisione analitica delle sottovoci un prospetto, che, da un successivo controllo, era emerso essere “elenco non ragionato di fatture pervenute ed inserite come prededucibili per presunta competenza” che però “non riflettevano in realtà sempre poste debitorie reali o poste realmente prededucibili”. Vi erano infatti errate appostazioni tra le prededuzioni di debiti verso dipendenti e collaboratori e verso INPS, ed erano parzialmente errate le indicazioni ricevute in relazione al debito prededucibile verso agenti, professionisti e soprattutto fornitori. I CG hanno provveduto a rivedere le varie voci, ed in particolare hanno modificato l'importo dei fornitori da soddisfare in prededuzione, “in certi casi in aumento laddove le precisazioni di credito facciano ritenere verosimilmente più elevato il debito, ma, il più delle volte in diminuzione, dovendo molte poste incluse nel prospetto della società considerarsi compensabili con controcrediti vantati da

Nella medesima relazione ex art. 180 L.F. i commissari hanno evidenziato che “la percentuale di soddisfazione stimabile per i creditori chirografari è del 20,16%, “di un soffio al di sopra della soglia del 20%, a dimostrazione di una situazione di notevole incertezza in ordine al raggiungimento della soglia minima in presenza di un concordato liquidatorio”, e potrebbe essere ritenuta “assicurata” nel senso meno rigoroso di “ragionevole proiezione di pagamento”, tuttavia



obiettivamente incerta, potendo oscillare verso il basso o verso l'alto a seconda degli specifici presupposti messi in luce dai CG, in primis dalla azione di responsabilità e dalla posizione del leasing immobiliare. In particolare un'oscillazione peggiorativa di una di queste due partite per € 1.000.000 comporterebbe, *ceteris paribus*, una diminuzione della percentuale al 16,50%.

Infine i CG hanno riferito di aver ("purtroppo") rilevato "un ulteriore errore" della società nella liquidazione delle provvigioni agenziali, avendo rilevato pagamenti ad agenti per debiti certamente ex ante. In particolare i commissari hanno accertato che la società "nonostante le chiare indicazioni emerse a seguito del procedimento indicato" ossia il procedimento ex art. 173 L.F di cui si è sopra riferito "non ha proceduto a modificare le sue errate modalità di contabilizzazione e, per tale motivo, ha ritenuto maturati in corso di procedura (e pagato come prededucibili) crediti degli agenti che, però erano semplicemente divenuti esigibili a seguito degli incassi ricevuti dai clienti finali" per € 61.978,33. Il CDA aveva tuttavia "riconosciuto l'errore" e aveva postergato per importo equivalente a quanto impropriamente pagato i propri crediti prededucibili, provvedendo a chiedere agli agenti la restituzione dei pagamenti.

I CG davano atto di avere in corso "un controllo in ordine a consistenti pagamenti effettuati dalla società a propri fornitori cinesi in concomitanza con l'accesso alla procedura".

I commissari hanno concluso la propria relazione ex art. 180 L.F. con parere tra loro difforme.

L'avv. _____ ha reso parere favorevole valutando che "l'analisi contabile si è trasformata in un inutilmente faticoso percorso ad ostacoli ma, se si esclude la questione agenti, non ha ad oggi, fatto emergere irregolarità materiali che facciano pensare ad un occultamento di dati rilevanti o impediscano una ricostruzione extra contabile di alcune poste".

La dott.ssa _____ ha per contro evidenziato "le opacità e i profili di rischio della proposta concordataria" esprimendo un giudizio non positivo all'omologa. A tal fine ha sottolineato che vi sono incertezze relative al leasing, ai crediti postergati, all'azione di responsabilità e alle azioni revocatorie che gravano pesantemente sulla sua fattibilità, incertezze "aggravate dalla condotta della società che, pur nell'ampio lasso di tempo intercorso dalla prenotazione del presente concordato (30/6/2016) ad oggi (che di per se stesso è stato causa peraltro di aggravamento dello squilibrio patrimoniale), ha mostrato esitazioni nell'intraprendere l'azione di responsabilità prospettata che



rendono difficile anche ipotizzare gli esiti e i tempi del realizzo dell'attivo prospettato". Ha paventato che le percentuali stimate potrebbero non realizzarsi, così che, ove si qualificasse il concordato come liquidatorio, esso non sarebbe omologabile per il mancato raggiungimento della percentuale minima del 20%. Ha espresso le proprie riserve anche per l'ipotesi di qualificazione del concordato in termini di continuità aziendale (186-bis l.f.) - come da sempre sostenuto dalla società - atteso che l'articolo 186 bis l.f. prevede che il piano debba contenere anche una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa (lett.a) e correlata attestazione del professionista. Infatti l'elenco dei costi e dei ricavi attesi si riferisce ad un orizzonte temporale limitato e non contempla ciò che accade successivamente ipotizzando che l'attività di impresa cessi il 6 di aprile 2017. I creditori, in buona sostanza, non sarebbero stati informati in modo sufficientemente dettagliato (ed asseverato) circa il loro migliore soddisfacimento in caso di continuità. Manca infatti nella attestazione, che il Legislatore richiederebbe invece in forma cosiddetta "rafforzata", la prospettazione numerica di cosa succederebbe se nel 2018 c

recedesse dal contratto di locazione finanziaria generando una prededuzione, che rischierebbe di non essere coperta dal fondo stanziato anche dai Commissari come già chiaramente evidenziato nella relazione ex articolo 172 l.f..

Successivamente con istanza del 14.11.2017 i commissari hanno chiesto un differimento dell'udienza fissata per l'omologa, riferendo che a seguito degli approfondimenti contabili, ancora in corso al momento del deposito della relazione ex art. 180 L.F., avendo avuto accesso alla documentazione posta sotto sequestro dal P.M. (sequestro che consta essere intervenuto nel settembre del 2017), avevano riscontrato "irregolarità significative in relazione alla data di emissione di numerose fatture di almeno un importante produttore cinese utilizzato da [redacted] ni, avendo verificato in particolare che molte fatture di detto fornitore erano state riemesse - e registrate in contabilità - con data successiva o contestuale all'accesso della società alla tutela concordataria".

A seguito del termine concesso dal Tribunale per gli accertamenti, i commissari hanno depositato memoria integrativa, evidenziando la sussistenza di significative anomalie nei rapporti con [redacted] srl, con "sovralfatturazioni" e "spalmatura" di debiti anteriori sulle forniture successive, prossime al deposito della domanda di concordato; analogamente nei rapporti con le [redacted] O di [redacted], con due fatture registrate il 1.7.2016 e pertanto dopo il deposito



nel periodo *post* concordato, dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016, sono state emesse fatture per appena 1.597,09 euro

Dal lato fornitore il rapporto ha, invece, sempre generato volumi significativi, tanto è vero che il [redacted] [redacted] na normalmente fatturato a [redacted] [redacted] ni importi superiori a € 2.000.000

I commissari hanno puntualmente messo in evidenza quanto segue:

"Alla data del 1° gennaio 2016, [redacted] [redacted] era creditrice di € 463.000. Questo debito si ridimensiona sensibilmente nel corso dei primi mesi dell'anno e, in particolare, alla data del 29 aprile 2016 si è ridotto a € 56.433,17. Alla data di chiusura di periodo (30.6.2016) l'importo del credito di [redacted] [redacted] on è simile e pari a € 59.821,24.

Seguiamo i movimenti contabili che si succedono dal 29 aprile 2016 in poi.

In data 31 maggio 2016 [redacted] [redacted] i emette due fatture a [redacted] [redacted] per importi assai significativi: la fattura 25/2016 per € 309.717,74 (di cui per IVA 55.850,74 – allegato 5) e la fattura 26/2016 per € 343.207,96 (di cui per IVA 61.889,96 – allegato 6). La fattura 26/2016 esiste, peraltro, anche con la diversa data del 7 giugno 2016 (allegato 7).

La fattura n.25/2016 ha ad oggetto la prestazione svolta da [redacted] [redacted] ion per l'effettiva realizzazione del prodotto finito. Questo si ricava dal documento di trasporto 426 del 31 maggio 2016 richiamato nella fattura n. 25/2016 il quale riporta, come causale del trasporto, la dicitura "conto lavorazione" (allegato 8).

La fattura n. 26/2016 riguarda, invece, la (ri-)vendita dei materiali per la realizzazione dei prodotti di cui alla precedente fattura n. 25/2016. A questa conclusione si perviene esaminando il documento di trasporto n. 433 del 6 giugno 2016 richiamato nella predetta fattura del 31 maggio 2016 e che i Commissari hanno visto in originale allegato alla fattura n. 26/2016 nella sua nuova versione del 7.6.2016. Si consideri, infatti, che entrambe le fatture n. 26/2016, sia quella datata 31.5.2016 (allegato 6), sia quella con data 7.6.2016 (allegato 7), riportano quale indicazione del documento di trasporto il n. 433 che, come visto, è, in effetti, del 6 giugno 2016. Esiste, peraltro, una seconda versione del documento di trasporto rinvenuto dai Commissari – identico al 433 - e che riporta, invece, il numero 426/A ed è datato 31 maggio 2016 (allegato 9).

L'importo della fattura n. 25/2016 è stato pagato con assegno circolare emesso su

[redacted] [redacted] A. in data 9 giugno 2016 (si veda la registrazione del movimento nell'allegato 4– si



acclude, inoltre, come allegato 10 il mastrino relativo al conto con B

2.3. Fra i documenti consegnati ai Commissari dagli Organi di Polizia Giudiziaria, è stato rinvenuto un file Excel (allegato 11) allegato a una comunicazione e-mail di un dipendente della Società del 7.6.2016 (dunque, non casualmente dello stesso giorno in cui è stata "riemessa", per quanto non registrata¹, la fattura 26/2016 – allegato 7) Il file Excel riporta un listino dei prezzi suddiviso per linea, articolo, colore, numero pezzi, commessa, prezzo iniziale, aumento, prezzo da fatturare. Il totale della scheda è pari a € 253.867, identico a quanto riportato nella fattura n.25/2016 al netto dell'IVA.

In fondo a tale prospetto, è riportato un conteggio in base al quale il debito a quella data per fatture scadute di 56.433,00 euro (che coincide con l'importo risultante dalla scheda contabile al 29 aprile 2016, arrotondato per difetto) è diviso per il numero dei pezzi oggetto della lavorazione da parte del fornitore (n. 14.633). Il risultato di € 3,50 a pezzo è l'importo che applicato trasversalmente su ciascun pezzo ha consentito di "spalmare" (indistintamente) il vecchio debito sulla fornitura di cui alla fattura 25/2016.

2.4. L'importo della fattura 26/2016, invece, risulta compensato in data 31 maggio 2016 con controcrediti di i maturati, apparentemente, per vendita di materie prime da lavorare (si veda sempre la registrazione di cui all'allegato 4).

In relazione a tale fattura di vendita di materiali (poi lavorati, come si evince dalla fattura n.25-2016), si è rinvenuta la fattura n. 2226 del 5 aprile 2016 emessa da i per € 282.771,26 (allegato 12) che ha come riferimento il documento di trasporto n. MP100/2016/10/83 del 5 aprile 2016 (allegato 13). Si ritiene che questa consegna sia relativa al materiale (ri)fatturato con la fattura n. 26/2016. Le ulteriori fatture in uscita, tutte sostanzialmente, successive al 5 aprile 2016 sono, infatti, per partite di materia prima ben più segmentate. Ad ogni buon conto, non esistendo, se non per importi marginali, fatture di successive al mese di aprile diverse dalla n. 25 e dalla n. 26, il ragionamento che si applica alla fattura 2226 potrebbe, a fortiori, applicarsi, alternativamente, alle diverse fatture emesse da i e che cubano, complessivamente l'importo di € 173.813,18.

¹ La registrazione, come visto avviene per la data del 31.5.2016, per cui i ha utilizzato la I versione della fattura emessa da Molto probabilmente in data 7.6.2016 è stato indicato al fornitore di emettere una nuova fattura anticipandone la data.



Orbene, assumendo la corrispondenza tra il materiale oggetto della fattura 2226 di Braccialini e quello rifatturato nella fattura n.26/2016 di [redacted] n, si arriva alla conclusione che vi sia stata una probabile sovrapproduzione da parte del fornitore per circa € 60.000,00.

Vi è, del resto, una evidente anomalia nel giro contabile relativo alle fatture 25 e 26 di [redacted] se anche la vendita di prodotti da [redacted] a [redacted] fosse stata – contrariamente alla storicità del rapporto – una vendita reale (e non lo si può escludere in termini assoluti perché [redacted] aveva dei rapporti di questo tipo con altri fornitori – si veda infra la posizione [redacted]), l'importo delle "retrovendite" da [redacted] a E [redacted] delle sole materie prime utilizzate per realizzare le borse avrebbe dovuto essere identico all'importo della fornitura ricevuta, rappresentando una mera modalità di registrazione contabile di partite in transito. E' possibile che l'inusuale fatturazione effettuata da [redacted] nasconda la decisione di consentire a [redacted] di sovrapprodurre una propria partita in uscita (vendita di materie prime precedentemente acquistate dalla stessa [redacted] al fine di compensare l'effetto fiscale della rifatturazione del vecchio debito compiuta con la fattura n. 25/2016 che, come visto, rappresentava una duplicazione di precedenti forniture.

Ne consegue che, verosimilmente, [redacted] i, per garantirsi la fornitura da parte di [redacted] a, la quale reclamava il pagamento del debito scaduto, abbia acconsentito anche a ricevere fatture maggiorate per merce ri-venduta a [redacted] i e da questa precedentemente fornita (circostanza, come detto, assolutamente inusuale nella storia del rapporto). Se così fosse, saremmo in presenza di una distrazione dell'attivo tramite una vendita sottocosto.

Deve, inoltre, osservarsi come l'anomalia alla base del rapporto – impregiudicata l'analisi in ordine alla (comunque, probabile) conoscenza dello stato d'insolvenza di [redacted] i da parte di [redacted] i – renda assai dubbio che possa applicarsi a questa fattispecie l'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, III comma, lett. a) l.f., perché il rapporto non sembra essersi svolto secondo i "termini d'uso".

La società ha replicato che all'epoca dei fatti ricostruiti dai commissari la società non era ancora in concordato, con conseguente legittimità di ogni pagamento, dovendo peraltro considerarsi la riferibilità delle condotte a dipendenti non più presenti nella società; che a ben vedere alla data del 29.4.2016 le partite chiudevano a credito di [redacted] e che "è difficilmente comprensibile il



motivo per il quale i dipendenti di [redacted] i coinvolti avrebbero pattuito la ipotizzata "spalmatura". La difesa si incentra su una serie di ipotesi che abbondano di "condizionali", e si conclude osservando che in ordine "alla remissione delle medesime fatture in date diverse, non è possibile dare allo stato alcuna spiegazione certa" e che in ogni caso la società aveva registrato esclusivamente la prima fattura n. 26 del 31.5.2016.

Osserva il Tribunale che non è condivisibile l'assunto per cui il pagamento di un debito in fase anteriore alla presentazione della domanda di concordato non sarebbe questione che riguardi la procedura. Difatti il pagamento siffatto di tali debiti è, molto probabilmente, revocabile; e il fatto di essere stato eseguito con modalità improprie, o meglio mediante "assemblaggio" del debito (aumentando il prezzo di talune forniture al fine di coprire il debito per vecchie posizioni) determina certamente un'anomalia del rapporto tra cliente e fornitore. Infatti, anziché essere in presenza di un rapporto commerciale normale tra società e fornitore, si ha una serie di forniture, nelle quali il fornitore di sua volontà, oppure il fornitore in accordo col cliente, applica prezzi maggiorati, al fine di assorbire il debito per forniture precedenti. Tale anomalia, che non è presente in altri rapporti di fornitura, non sarebbe presente in normali condizioni di mercato e, nel caso in cui fosse presente e/o nel caso in cui non si potesse fare a meno di evitarlo, avrebbe dovuto essere evidenziata agli organi della procedura; ciò anche per pagamenti pregressi, dal momento che i pagamenti eseguiti in data 31 maggio 2016 si collocano in un momento in cui la Società non poteva non avere la consapevolezza di trovarsi in situazione di crisi e o insolvenza, peraltro nota ai terzi.

Va peraltro evidenziato che non è comprensibile come possa sostenersi che la potesse avere una posizione nei confronti della IT Production a credito osservando che a mente degli articoli 2424-bis, comma 5, 2425-bis, comma 3, e 2427, n. 6-ter, del Codice Civile, un acquisto con obbligo di retrocessione deve essere contabilizzato, nel conto economico, solo per la differenza (positiva o negativa) tra vendita e successivo riacquisto.

Risulterebbe, per contro, che la società avrebbe contabilizzato ricavi e costi che, in realtà, non avrebbero dovuto essere contabilizzati, atteso che i crediti derivanti da tali "vendite" non sono da indicare poiché "annullati" dai debiti derivanti dalle future "retrocessioni".

Risulta peraltro inammissibile che la proponente si trincerò dietro ipotesi, laddove ab initio avrebbe dovuto dare compiuta informazione – di fatti propri- ai creditori, e l'attestatore procedere alla relativa verifica.

2. PELLETTIERIE

Al riguardo i commissari hanno evidenziato che il rapporto attivo è sempre stato, anche in questo caso, limitato, con l'eccezione del semestre antecedente al concordato. Negli anni 2012, 2013 e 2014, nei confronti della [redacted], non ha emesso fatture; nel 2015, ha emesso n. 17 fatture per complessivi 4.100,75 euro, mentre nel 2016, nel periodo ante 30 giugno 2016 per 217.316,66 euro (allegato 14). Nel periodo *post* concordato, dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016, sono state emesse fatture solo per 3.259,91 euro (allegato 15), mentre dal lato passivo il rapporto è sempre stato assai significativo, perché il fornitore ha negli anni fatturato a Braccialini importi variabili tra i 2.500.000 euro e i 3.200.000 euro circa. I commissari hanno così ricostruito i rapporti nel periodo prossimo alla domanda di concordato:

Al 29.4.2016, dopo un considerevole pagamento, [redacted] si risulta debitrice di [redacted] per € 91.976,17.

Tra il 12 maggio e il 31 maggio 2016, il fornitore [redacted] emette le fatture n. 16-17-18-19-20 per un totale monte crediti di € 579.338,96. Questi importi sono poi regolati come segue:

- (i) quanto a € 313.441,79 a mezzo assegno circolare tratto su [redacted] (si veda allegato 10 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) in data 14 giugno 2016 (in pagamento delle fatture 16-17-19);*
- (ii) quanto a € 164.021,07 a mezzo assegno circolare tratto su [redacted] (si veda sempre allegato 10) in data 20 giugno 2016 (in pagamento della fattura 18);*
- (iii) quanto a € 101.876,10 tramite compensazione con il conto [redacted] come cliente (sempre allegato 17).*

A conclusione di questa fase del rapporto, il credito al 30.6.2016 è esattamente identico a quello in essere al 29.4.2016.

3.3. Un passaggio pare da esaminare con attenzione.

In data 31 maggio 2016, il fornitore [redacted] emette due fatture a [redacted]: la prima (n. [redacted])



19/2016 – allegato 18) per € 204.376,84 (di cui IVA € 36.854,84); la seconda (n. 20/2016 – allegato 19) per € 101.876,10 (di cui IVA per € 18.371,10).

La fattura 19/2016 fa riferimento al documento di trasporto n. 106 del 31 maggio 2016 (allegato 20) che non riporta alcuna causale (ma dovrebbe trattarsi di “conto lavorazione”). La fattura 20/2016 fa riferimento al documento di trasporto n. 107 del 31 maggio 2016 che non è stato rinvenuto (e che, verosimilmente, dovrebbe aver riportato la dizione “vendita”).

Le due fatture, pur differendo nell'importo, hanno, in realtà ad oggetto lo stesso materiale, perché coincidono i quantitativi (seppure distribuiti in modo diverso) e i codici articolo. Sono, invece, sensibilmente diversi i prezzi unitari dei prodotti. La prima fattura è stata regolata con pagamento reale, la seconda, come detto, è stata compensata con i considerevoli controcrediti che, in via del tutto anomala rispetto alla storia del rapporto, si erano generati nella fase antecedente al concordato. In questo caso, appare evidente che la seconda fattura oggetto di compensazione debba essere servita ad abbassare l'imponibile del fornitore a fronte di fatture (pagate) gonfiate negli importi perché comprensive di crediti antecedenti scaduti.

E, infatti, fra i documenti consegnati ai Commissari dagli Organi di Polizia Giudiziaria, è stato rinvenuto un file Excel (presente in una comunicazione e-mail di un dipendente della Società) che riporta un listino dei prezzi suddiviso per linea, articolo, colore, pezzi, commessa, costo lavorazione originale, maggiorazione, prezzo unitario in fattura e totale (allegato 21). In fondo a tale prospetto, è riportato un conteggio in base al quale il debito per fatture scadute di 91.976,00 euro, che coincide con l'importo risultante dalla scheda a credito del fornitore al 29.4.2016, diviso per il numero dei pezzi oggetto della lavorazione da parte del fornitore (n. 3.910), determina l'importo - definito nel prospetto "maggiorazione da applicare" - di 23,52327 euro, arrotondati per difetto a 23,00 euro, importo del quale i prezzi applicati sono stati aumentati, permettendo in tal modo di "spalmare" il vecchio debito sulle nuove forniture. La fattura n. 19 del 31 maggio 2016 è stata emessa facendo riferimento a quanto esposto in tale prospetto e, infatti, ne corrisponde perfettamente l'importo al netto dell'IVA (€ 167.522,00). Se ne conclude che il vecchio debito è stato spalmato su una nuova fornitura “a prezzi maggiorati”.

Per la fattura 20/2016 – oggetto di compensazione con le “anomale” fatture emesse da noi – come detto, valgono le stesse considerazioni svolte per la posizione

trattandosi, verosimilmente, di sovrapposizioni volte a compensare il fornitore del maggior carico fiscale conseguente alla duplicazione del vecchio debito, spalmato sulla fattura 19/2016; in alternativa si deve, verosimilmente, ritenere esistente una distrazione di attivo.

3.3. La _____ o emette poi le fatture n. 21 e 22 del 2016, la fattura 21/2016 per € 69.722,39 (di cui IVA 12.573,89) e la fattura 22/2016 per € 81.117,80 (di cui IVA € 14.627,80): le due fatture hanno ad oggetto gli stessi prodotti perché coincidono i quantitativi e i codici prodotti, differiscono esclusivamente per prezzi unitari e importo finale.

la fattura n. 21 sembra avere ad oggetto la vendita del prodotto lavorato, mentre la fattura n. 22/2016 sembra avere ad oggetto la vendita della materia prima.

Queste fatture sono, però, emesse in due versioni diverse: in particolare, una prima versione della fattura 21/2016 riporta la data del 28.6.2016 (allegato 22) e una seconda versione riporta la data del 1° luglio 2016 (allegato 23). La fattura 22/2016, a sua volta, ha una prima versione del 30.6.2016 (allegato 24) e una seconda versione del 1° luglio 2016 (allegato 23). Occorre, innanzitutto, osservare che ciascuna fattura contiene l'indicazione di un diverso documento di trasporto e, in particolare, la fattura 21/2016 (I) è riferita al documento di trasporto n. 108 del 28.6.2016 (allegato 26), la fattura 21/2016 (II) è riferita al documento di trasporto n. 110, la fattura 22/2016 (I) ha come riferimento il documento di trasporto n. 109 e la fattura 22/2016 (II) è riferita al documento n. 111.

Le due fatture sono entrambe registrate 1.7.2016 e, dunque, dopo il deposito della domanda prenotativa (allegato 27).

La fattura 21/2016 è stata pagata con assegno circolare tratto su C_____ca in data 4.7.2016 (sempre allegato 27): trattandosi di fattura emessa, la prima volta il 28.6.2016, con allegato il relativo DDT, è altamente probabile che la società abbia dato indicazione al fornitore di emettere una seconda fattura, munita della relativa (nuova) bolla di consegna, in data successiva all'avvio della procedura concordataria. Si sarebbe, pertanto, verificata la fattispecie vietata di pagamento di un debito anteriore e concorsualizzato.

La fattura n. 22/2016, invece, è rimasta "aperta" e non pagata da _____ contrariamente a tutte le fatture emesse successivamente (dalla n. 23 alla n. 31 – si veda sempre allegato 27). Tale fattura risultava, infatti, inclusa tra i debiti prededucibili esposti dalla Società